



UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO

BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS

SEDE LEGALE: DOLIANOVA - P.ZA BRIGATA SASSARI – C.F. 02659680926

Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Via Mazzini 18 – Dolianova

**Tel. 070-740133
Fax 070- 740529**

P.IVA 02659680926

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER LA FORNITURA DI

VESTIARIO E STIVO E INVERNALE ED ACCESSORI

PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

ART. 1

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di indumenti invernali ed estivi e relativo corredo accessorio per il personale della Polizia Municipale in tutto e per tutto nelle quantità e caratteristiche specificate nell'allegato "C" che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

L'aggiudicazione è a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali prezzo, termine di esecuzione o di consegna, qualità e capacità tecniche dei concorrenti in base ai parametri sotto elencati.

In ogni caso, trattandosi di integrazione di indumenti già in uso per inderogabili esigenze di uniformità l'oggetto della fornitura dovrà essere assolutamente identico come foggia alle dotazioni attuali del personale del Servizio di Vigilanza, pena il rifiuto della prestazione.

Criteri di aggiudicazione

- 1) PREZZO/RIBASSO
- 2) TEMPI DI CONSEGNA
- 3) QUALITA' FINITIRE
- 4) CAPACITA' TECNICA (punto a) art. 14 D.lgs 358/92)

<i>PREZZO /RIBASSO</i>	Punti massimo 10
Dal 0,1% Al 5%	-5-
Dal 5% al 10%	-7-
Dal 10% in su	-10-

<i>TEMPI DI CONSEGNA</i>	Punti massimo 10
- Entro giorni 20 dall'ordine -	- 5-
- Entro giorni 15 dall'ordine -	- 8 -
- Entro giorni 10 dall'ordine -	- 10-

<i>QUALITA' FINITURE</i> <i>(ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione)</i>	Punti massimo 20
- sufficiente-	- 5 -
- buona	- 10 -
-ottima -	- 15-
- eccellente -	- 20-

<i>AFFIDABILITA' DELLA DITTA)</i>	Punti Massimo 10
Punti due per ogni certificato rilasciato o vistato da Enti Pubblici o attestazioni rilasciate da committenti privati dai quali risulta che la ditta concorrente ha effettuato, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara , forniture identiche a quelle oggetto della gara, per importo pari o superiore a quello oggetto della gara. I predetti certificati e/o attestazioni possono essere sostituiti da idonea dichiarazione ai Sensi del D.P.R. N. 445/2000.	

ART. 2

La fornitura dovrà essere eseguita sotto l'osservanza:

- a) del presente capitolato;
- b) del capitolato d'oneri generali per gli appalti degli enti pubblici che, sebbene materialmente non allegato, si intende far parte integrante e sostanziale del presente atto e le cui norme si rendono applicabili se ed in quanto non contrarie alle clausole del presente capitolato;
- c) delle indicazioni tecniche di cui agli allegati indicati all'art.1;
- d) del Codice Civile e delle altre disposizioni normative che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

ART. 3

Il materiale del presente capitolato dovrà essere consegnato in unica soluzione, a cura e spese della ditta aggiudicataria, entro il termine stabilito (in base all'esito della gara) o comunque entro giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello della data di comunicazione alla ditta, ad opera dell'Amministrazione, l'avvenuta approvazione del verbale di aggiudicazione. La consegna si intende franco immobile destinatario, qualunque sia il piano ove l'ufficio risulti ubicato.

Gli indumenti devono essere di assoluta vestibilità, qualità ,comfort e gradimento del personale da vestire e rispondere alle caratteristiche specificate nel bando e disciplinare di gara.

ART. 4

Il collaudo della fornitura dovrà essere effettuato in un'unica soluzione ed in forma accurata, innanzi a una apposita commissione, della quale farà parte un componente esperto, con conseguente responsabilità dell'appaltatore in caso di consegna parziale. Dello stesso verrà redatto verbale alla presenza degli incaricati della ditta appaltatrice. Qualora in fase di collaudo vengano riscontrati difetti o errori la ditta sarà tenuta, con spese a proprio carico, alla sostituzione del materiale difettoso.

Non si procederà a collaudo fin tanto che l'appaltatore non consegni l'intera fornitura, (dietro eventuali riparazioni e/o sostituzioni, ove ammesse) pronta per la vestizione.

ART. 5

Il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico del materiale da parte dell'Ufficio destinatario non esonerano la ditta da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni ma che venissero accertati **entro gg. 120 (centoventi) dalla data di consegna.**

Sarà compito della ditta effettuare a proprie spese tutte le sostituzioni necessarie affinché la fornitura risulti conforme a quanto richiesto. Dette sostituzioni dovranno essere effettuate a proprie spese entro il termine perentorio di gg.3 (tre) decorrenti dalla data del telefax o della lettera raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione. La ditta aggiudicataria si fa carico di eseguire entro lo stesso termine ogni intervento e riparazione dei capi al fine di renderli immediatamente disponibili per la vestizione del personale.

Una volta effettuata la consegna, è fatto divieto per la ditta ricevere in restituzione l'intera fornitura o parti della medesima se non dietro richiesta o autorizzazione scritta del responsabile del servizio di vigilanza e successivo collaudo.

Per un periodo di mesi quattro decorrenti dalla data del collaudo la ditta si fa carico, senza alcun onere ulteriore per l'Amministrazione, del servizio di riparazione, su capi ed accessori, che si rendessero necessari per il normale utilizzo della fornitura eseguita e, comunque dietro richiesta scritta della stessa Amministrazione. In tal caso il capo o l'accessorio riparato dovrà essere riconsegnato entro il termine perentorio di giorni cinque dalla presa in carico.

Per quanto sopra la cauzione definitiva sarà, dietro richiesta dell'appaltatore, svincolata solo alla fine del periodo di garanzia.

ART. 6

La ditta appaltatrice eseguirà la fornitura al prezzo base dell'asta, dedotta la percentuale di ribasso e maggiorata dell'IVA.

Il prezzo definitivo deve intendersi invariabile ed in nessun caso suscettibile di variazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il quantitativo del materiale oggetto della fornitura entro il limite di 1/3 dell'importo contrattuale.

ART. 7

Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg. dalla data dell'avvenuto collaudo con esito positivo dietro presentazione di regolare fattura, nella quale inoltre dovranno essere indicate chiaramente le modalità del pagamento.

ART. 8

L'impresa riconosce all'Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuazione della fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui l'impresa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovesse sostenere per l'acquisto presso altre imprese dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla lettera c), decorrente dalla
 - b) data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;
 - c) nel caso di ritardata richiesta di collaudo per causa non dipendente da forza maggiore verrà applicata una penalità dell'1% per ogni decade maturata di ritardo. Se il ritardo sarà superiore a 60 giorni l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto ed applicare le penali previste al precedente punto a);
 - d) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di parte della fornitura, verrà applicata una penalità dell'1% per ogni giorno maturato di ritardo, limitatamente all'oggetto della fornitura in relazione alla quale è avvenuto il ritardo stesso. Ove il ritardo dovesse riguardare l'intera fornitura e per un periodo superiore a gg. 20, l'Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste al precedente punto a);
 - e) nel caso di non accettazione al collaudo e conseguente obbligo di sostituzione del vestiario che presenti difetti, imperfezioni, guasti o difformità dai requisiti previsti dalla legge, la penalità per ritardata consegna dei prodotti non accettati, nella misura stabilita nella precedente lett. a) decorrerà dalla data entro cui il vestiario stesso dovrà essere consegnato ed il pagamento avverrà entro 60 gg. dall'esito favorevole del collaudo;
 - e) nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di sostituzione del materiale che presenti difetti, imperfezioni e difformità accertati entro 120 giorni dalla data della consegna e di cui al precedente art.5, verrà applicata una penalità dell'1% per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione per la sostituzione.
- Nei casi di cui alle precedenti lettere d) ed e) l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi anche su eventuali crediti dell'impresa e di incamerare la cauzione.

ART. 9

Con il corrispettivo contrattuale si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli per la fornitura.

Sono inoltre inclusi nel prezzo gli oneri derivanti dal trasporto della fornitura, carico e scarico.

La ditta dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alle persone o alle cose, tanto all'Amministrazione che a terzi, in dipendenza di manchevolezza o trascuratezza nella esecuzione della prestazione oggetto del presente atto.

La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, secondo quanto previsto dal Capitolato Generale degli appalti degli Enti Pubblici.

ART. 10

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di effettuare la fornitura nel modo che crederà più conveniente per darla perfettamente compiuta nel termine contrattuale.

ART. 11

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore dovrà essere costituita una cauzione nella misura del 2% dell'importo dell'appalto mediante polizza fideiussoria o versamento in CCP;

ART. 13

Tutte le spese relative alla stipula del contratto, nessuna eccettuata o esclusa (bolli, registrazione, diritti), saranno a carico della ditta appaltatrice, la quale assume anche a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Uff. Maria Sirigu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Stefano Dessanai